

A cura di [regioni.it](http://www.regioni.it)

Monitoraggio pubblicato su www.regioni.it sezione *inParlamento*



Decreto ISEE: Camera, concluso esame approvata deliberazione Comm. 5 Bilancio 060813

mercoledì 7 agosto 2013

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento sulla revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)

Camera dei deputati

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI - **Bilancio, tesoro e programmazione (V)** del 6 agosto 2013

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi)

DELIBERAZIONE APPROVATA

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione, esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) (atto n. 18); preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale: appare opportuno prevedere, all'articolo 10, che l'utilizzo dell'ISEE corrente in luogo dell'ISEE ordinario sia rimessa non solo al soggetto interessato, ma anche all'ente erogatore del servizio che può richiedere, a tal fine, una dichiarazione sostitutiva aggiornata in presenza di elementi di informazione da cui risulti il possibile verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 9; l'articolo 14, comma 2, demanda agli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate l'emanazione degli atti normativi necessari all'erogazione delle prestazioni sociali agevolate sulla base del nuovo indicatore, compresa la definizione delle nuove soglie ISEE, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati; anche in assenza di una revisione delle citate soglie, comunque, come risulta dalle simulazioni condotte dall'INPS, gli effetti che derivano dall'applicazione del nuovo indicatore non determinano, in media, una espansione della spesa;

per quanto riguarda l'accesso alle prestazioni che costituiscono diritti soggettivi, la fissazione delle nuove soglie è stata effettuata con criteri di prudenzialità, tenuto anche conto dell'andamento dei soggetti beneficiari delle relative prestazioni; ai nuovi compiti a carico dell'INPS e all'Agenzia delle entrate derivanti dal potenziamento dei controlli concernenti le autodichiarazioni degli interessati dovrà farsi fronte, come risulta espressamente dall'articolo 11, comma 16, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente; il risultato della simulazione condotta dall'INPS, ai fini dell'invarianza del numero dei beneficiari derivanti dall'applicazione del nuovo indicatore, non dovrebbe risultare influenzato negativamente dalla mancata considerazione del generale peggioramento della situazione reddituale e patrimoniale registrato a decorrere dal 2011, posto che tale peggioramento dovrebbe incidere in senso espansivo anche sulla platea dei beneficiari a legislazione vigente; considerato che, secondo quanto risulta dalla relazione tecnica e come confermato dal rappresentante del Governo: il provvedimento, in ottemperanza all'articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011, adotta una definizione di reddito più ampia di quella vigente, includendo accanto al reddito complessivo ai fini IRPEF, anche i redditi tassati con regimi sostitutivi e i redditi esenti; per i trattamenti previdenziali o indennitari ottenuti dalla pubblica amministrazione si prevede comunque l'applicazione di una franchigia nonché di specifiche detrazioni, quali quelle concernenti i costi legati alle condizioni di disabilità e non autosufficienza, articolate in funzione del grado di disabilità; tale regime, sostituendosi, per le famiglie con disabili, all'attuale meccanismo di abbattimento del reddito tanto più alto quanto più alto è il reddito e il patrimonio della famiglia considerata, dà luogo ad un trattamento di maggiore favore, rispetto all'attuale, per le famiglie con disabili più bisognose sia in termini di condizioni economiche sia in funzione del grado di disabilità; rilevata la necessità di: prevedere all'articolo 10, comma 2, la facoltà degli enti erogatori di chiedere una DSU aggiornata in presenza di elementi di informazione da cui risulti il possibile verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 9; formulare più puntualmente la clausola di invarianza finanziaria riferita ai nuovi compiti di controllo affidati all'INPS e all'Agenzia delle entrate, di cui all'articolo 11, comma 16, prevedendo espressamente l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; rilevata altresì l'opportunità di tenere conto della scala di equivalenza recentemente adottata dall'ISTAT,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario: *all'articolo 10, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* ovvero in presenza di elementi di informazione da cui risulti il possibile verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 9; *all'articolo 11, comma 16, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Senato della Repubblica

Commissioni 6^a (Finanze e tesoro) e 11^a (Lavoro, previdenza sociale) riunite -
Resoconto sommario n. 13 del 01/08/2013

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 18

Le Commissioni riunite,

esaminato lo schema di regolamento in titolo,

considerato che:

- il superamento della vigente disciplina dell'ISEE consente di rendere più equo e più efficiente il sistema di determinazione delle condizioni economiche che danno accesso ad una serie di prestazioni di carattere economico e sociale;
- i principi recati dall'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, unitamente alle modifiche introdotte dall'articolo 23 comma 12-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, sono attuati dal testo in esame, consentendo di raggiungere i citati obiettivi equitativi;
- il vigente ISEE non tiene conto in modo adeguato di tutte le forme di reddito disponibile e di ricchezza patrimoniale;
- il sistema dei controlli non consente un sistematico contrasto a fenomeni fraudolenti e di indebita fruizione di servizi e prestazioni sociali
- una maggiore selezione dei soggetti meritevoli di sostegno da parte dello Stato non solo rende maggiormente equo il sistema, ma evita forme di sperequazione e spreco di risorse pubbliche, da indirizzare esclusivamente all'erogazione di "prestazioni sociali" e "prestazioni sociali agevolate" a favore di soggetti effettivamente in condizioni di bisogno;
- il carattere selettivo consente di individuare i beneficiari delle agevolazioni sulla base di prova dei mezzi economici, nel rispetto del principio di universale garanzia di fruizione dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione,

esprimono, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni.

Il trattamento delle persone con disabilità e non autosufficienti nel nuovo ISEE, in generale, favorisce i soggetti con minore reddito e in condizioni di maggiore gravità. Infatti, l'abbattimento dell'ISEE per la condizione di disabilità avviene

mediante una riduzione forfetaria dal reddito stesso (quindi, in termini proporzionali, maggiore per i redditi più bassi), crescente all'aumentare della condizione di gravità. Nel vecchio ISEE, invece, l'abbattimento avveniva mediante una maggiorazione indifferenziata della scala di equivalenza ed era quindi indipendente dalla gravità e proporzionale al reddito (cioè, in termini assoluti, maggiore per i redditi più alti). Le Commissioni riunite, nell'esprimere apprezzamento per tali proposte, che ritengono equilibrate, fanno tuttavia presente la possibilità che si verificano situazioni in cui, essendo il reddito della persona disabile molto basso o nullo, in presenza invece di beni patrimoniali, la detrazione prevista nel nuovo ISEE non opererebbe pienamente. Invitano pertanto il Governo a prevedere con riferimento a tali situazioni un trattamento più favorevole.

Sempre con riferimento agli indicatori della situazione reddituale, si fa osservare che l'articolo 4, comma 2, lettera f) dello schema include nella somma del reddito rilevante ai fini ISEE i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche. La formulazione dunque ricomprende le prestazioni indennitarie, che hanno evidentemente natura risarcitoria e che peraltro attualmente sono esenti da imposizioni fiscali. Si invita pertanto il Governo a tenere conto di tale caratteristica al fine di valutare la possibilità di rivedere le franchigie già individuate.

Nel nuovo ISEE le franchigie per la prima casa di affittuari e proprietari sono equivalenti. E' tuttavia evidente la diversità del peso della casa di abitazione ove ci si trovi a sostenere il canone di locazione. Si segnala pertanto al Governo l'esigenza di eliminare il limite massimo di detrazione del canone di locazione ovvero della franchigia massima prevista nel caso di abitazione in proprietà, modificando conseguentemente le dizioni dell'articolo 4, comma 4, lettere a) e b). In alternativa, sempre allo scopo di alleggerire l'incidenza della casa di abitazione per le famiglie con figli, si suggerisce un incremento della franchigia, atteso che, secondo quanto previsto nello schema, un immobile di proprietà non di pregio abitato da un nucleo di almeno 4 persone sembrerebbe incidere 7 volte in più rispetto al calcolo del vecchio ISEE, ovvero ancora di valutare l'applicazione della franchigia per l'abitazione principale all'interno della valutazione della condizione patrimoniale. Tale ultima soluzione consentirebbe infatti di esentare i proprietari di abitazione di modesto valore e di evitare il rischio, per i proprietari a basso reddito, di non usufruire completamente della franchigia per la prima casa.

Sempre con riferimento ai proprietari, si segnala che nello schema in esame le franchigie sono state portate in conto reddito, anziché essere lasciate in conto patrimonio, come avveniva per il vecchio ISEE. Le Commissioni segnalano che la previsione può comportare distorsioni, abbattendo eccessivamente i redditi di chi ha patrimoni modesti, ovvero non permettendo di usufruire completamente della franchigia della prima casa, causa "incapienza", per il soggetto che, pur proprietario, si trovi in una situazione, magari temporanea, di basso reddito, e suggeriscono pertanto di riportare la franchigia per i proprietari della prima casa in conto patrimonio.

Nel nuovo ISEE è stata eliminata la maggiorazione della scala di equivalenza per il genitore solo, non lavoratore e con figli minori. Si chiede pertanto al Governo di valutare, vista la situazione di particolare fragilità di tali famiglie, la reintroduzione di tale maggiorazione anche nel nuovo ISEE.

Il nuovo ISEE risolve un problema venutosi a creare in mancanza dei provvedimenti attuativi previsti dalla vigente disciplina e che ha generato un crescente contenzioso in materia di pagamento delle rette per residenze rivolte a persone non autosufficienti. Pur se la soluzione proposta sembra equilibrata, alla luce delle diverse esigenze che si manifestano in queste delicate situazioni, appare tuttavia degna di maggior favore la considerazione del coniuge (ed eventualmente degli altri familiari del nucleo originario) della persona in residenza. Infatti, si continuano ad assumere economie di scala per tale nucleo pur non sussistendo più una situazione di convivenza. Si invita pertanto il Governo a valutare possibili modifiche della scala di equivalenza che tengano conto di quanto sopra.

Con riferimento alla valutazione del reddito dei figli delle persone anziane non autosufficienti beneficiarie di servizi residenziali, si suggerisce di valutare, in alternativa alla previsione attuale del testo, la possibilità di soluzioni tese a consentire agli enti gestori di rivalersi sul patrimonio dei beneficiari stessi, ad esempio attraverso l'iscrizione di ipoteca sugli immobili.

Nell'ISEE il reddito che si valuta prioritariamente è quello "dichiarato" ai fini IRPEF. Potrebbero però darsi situazioni in cui, pur in presenza di un reddito rilevante ai fini IRPEF, vi sia per particolari ragioni un esonero dall'obbligo di dichiarare quel reddito al fisco (ad esempio, per via di un'imposta modesta o per sospensioni dell'obbligo di presentare una dichiarazione). Appare tuttavia ragionevole che ai fini ISEE tale reddito venga comunque dichiarato, tanto più che sono dichiarati ai fini ISEE anche i redditi esenti da imposta.

Il nuovo ISEE correttamente recepisce le innovazioni introdotte in materia di tassazione degli immobili adottando a riferimento il valore IMU. Le Commissioni ritengono tuttavia che vada chiarito che le regole di calcolo si applicano anche agli immobili che eventualmente possano essere considerati esenti dalla disciplina fiscale.

In tema di individuazione della consistenza dei depositi e dei conti correnti bancari e postali, si fa osservare che l'articolo 5, comma 4, lettera a) dello schema prevede un meccanismo assai incerto e complesso ai fini della determinazione della data di riferimento per il saldo contabile attivo. Si suggerisce pertanto una riformulazione della disposizione che prenda a parametro il valore della giacenza annua media, riferita all'anno precedente la dichiarazione, ferma restando la necessità di verificare anche a fine anno la rispondenza tra il dato medio e quello del giorno preso a base di riferimento.

Sempre a tutela delle famiglie più numerose, sulle quali gli indicatori della situazione patrimoniale sono destinati ad incidere diversamente da quelle con un numero minore di figli o senza figli, si segnala infine l'opportunità di rivedere la franchigia di massima di Euro 10.000, prevista all'articolo 5, comma

6 ai fini della determinazione del valore del patrimonio mobiliare.

Camera dei deputati

31 luglio 2013

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI -
Commissioni Riunite (VI e XII) -

Omissis

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che è stata **autorizzata** dalla Presidenza della Camera la **proroga di dieci giorni per l'espressione del parere sul provvedimento in titolo**, richiesta, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, sulla base di quanto emerso nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite VI e XII del 29 luglio scorso. È stato altresì convenuto di addivenire all'**espressione** di tale **parere** nella giornata di **martedì 6 agosto**.

Omissis

30 luglio 2013, ore 16.00

Audizione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
(l'audizione non si è tenuta)

26 luglio 2013

Le Commissioni riunite VI e XII **iniziano l'esame dello schema di decreto**.

11 luglio 2013

Assegnato alle Commissioni riunite VI Finanze e XII Affari sociali (*termine esame*: 31 luglio 2013).

Senato della Repubblica

24 luglio 2013

Esame in sede consultiva 7^a Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali.

Approvate Osservazioni favorevoli con rilievi:

La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in titolo, che opera una revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

osservato che:

- sulla versione in esame dello schema è stata svolta una concertazione preventiva tra le amministrazioni potenzialmente interessate, tra cui il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con l'ausilio anche di esperti accademici e della Banca d'Italia;
- sul provvedimento è stata acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni-province autonome-città ed autonomie locali, come richiesto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 297 del 2012, la quale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011 nella parte in cui non prevedeva la summenzionata intesa;
- sono altresì stati acquisiti i pareri del Garante per la protezione dei dati personali e del Consiglio di Stato, il quale si è espresso due volte, sia prima che dopo la pronuncia della Conferenza unificata;

valutati positivamente gli obiettivi generali del testo, che ridefinisce taluni parametri per il calcolo dell'ISEE, indicati negli articoli da 3 a 5, anche per l'accesso ad alcune prestazioni che impattano nei settori di interesse;

rilevato inoltre che il provvedimento reca norme specifiche per alcune prestazioni agevolate tra cui quelle per il diritto allo studio universitario (articolo 8);

considerato in particolare che l'articolo 8:

- recepisce i criteri delle condizioni economiche degli studenti attualmente vigenti, fissati dall'articolo 5 del DPCM 9 aprile 2001, con alcune modifiche, stabilendo che lo studente fa parte del nucleo dei genitori, anche se non convivente con essi, a meno che non si dimostri la sua effettiva indipendenza sulla base di entrambi i requisiti:

a) residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;

b) presenza di una adeguata capacità di reddito, definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68;

- differisce dalla disciplina vigente per il riferimento, nella definizione della capacità di reddito, al decreto ministeriale che stabilisce tra l'altro i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle borse di studio da parte di studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, in sostituzione della definizione vigente che fa riferimento ai redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, di importo non inferiore a 6.500 euro con riguardo ad un nucleo familiare di una persona;

- applica una diversa definizione di nucleo familiare per i richiedenti i benefici per i corsi di dottorato di ricerca. Il nucleo è formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge - come previsto dalla normativa in vigore - nonché dai figli minori di anni 18 e dai figli maggiorenni fiscalmente a carico, escludendo pertanto altri eventuali componenti la famiglia anagrafica tra cui i genitori;

ritenuto che in questo modo si stabilisce un raccordo con le norme attuative (decreto legislativo n. 68 del 2012) della cosiddetta "riforma Gelmini" dell'università, secondo cui "le condizioni economiche dello studente iscritto o che intende iscriversi a corsi di istruzione superiore su tutto il territorio nazionale sono individuate sulla base dell'ISEE, anche tenuto conto della situazione economica del territorio in cui ha sede l'università o l'istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica";

preso atto che non viene invece modificata la modalità di definizione della condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti

all'estero, individuata attraverso l'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all'estero (comma 5);

esprime osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

1. si invitano le Commissioni di merito a tener conto delle indicazioni del Consiglio di Stato secondo cui occorre specificare, all'articolo 8, comma 2, lettera a), che si tratta di una domanda "di iscrizione" a ciascun corso di studi. In merito, pur riconoscendo che detta lettera a) riproduce testualmente la normativa in vigore, si reputa utile un chiarimento nel testo;

2. si invitano le Commissioni di merito a chiarire se, alla luce della revisione delle modalità di calcolo, sopravviva la norma di cui all'articolo 5, comma 6, del DPCM 9 aprile 2001, secondo cui ai fini dell'applicazione dell'ISEE per le prestazioni rientranti nell'ambito del diritto allo studio universitario, il reddito ed il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente facenti parte del nucleo familiare concorrono alla formazione di tutti gli indicatori della condizione economica nella misura del 50 per cento.

Senato della Repubblica

23 luglio 2013

1ª Commissione permanente AFFARI COSTITUZIONALI

Esame. Osservazioni non ostative

Il presidente **FAZZONE** (PdL), relatore, dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, nel presupposto che la materia da esso disciplinata è riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, in quanto rientrante, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera m) della Costituzione, tra i livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

Senato della Repubblica

11 luglio 2013

Assegnato alle Commissioni riunite 6^a (Finanze e tesoro) e 11^a (Lavoro, previdenza sociale) (*termine esame*: 31 luglio 2013).

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

13 giugno 2013

Documento approvato ai fini dell'espressione dell'**Intesa nella Conferenza Unificata (Rep. Atti n. 51/CU del 13 giugno 2013)**:

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome **esprime l'intesa sullo schema di decreto con la richiesta al Governo di predisporre una nuova stesura della norma di salvaguardia per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome**, riportata di seguito.

Emendamento all'articolo 14

1. Il comma 6 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui al presente decreto nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione, ferma restando la possibilità di istituire un autonomo indicatore della condizione economica per le prestazioni disciplinate con leggi regionali e provinciali e interamente finanziate con oneri a carico del rispettivo bilancio.

Relazione

L'emendamento è volto a specificare la disposizione che, nello schema da ultimo trasmesso, prevede che le regioni a statuto speciale e le province autonome "attuano le disposizioni nel decreto nelle forme stabilite dai rispettivi ordinamenti". Tale disposizione, pur apprezzabile in nel momento in cui rimarca una specialità statutariamente riconosciuta, potrebbe essere interpretata nel senso di riferirsi alla sola possibilità per le autonomie speciali di dare attuazione al decreto (presupponendone la vincolatività di tutti i contenuti), con le tempistiche richieste per gli adeguamenti da parte degli ordinamenti specifici. Di qui l'esigenza di chiarirne ulteriormente la portata al fine di evitare possibili contenziosi amministrativi.

Va considerato in proposito che nella gran parte dei casi le autonomie speciali non partecipano in alcun modo alla ripartizione di risorse statali e che, quindi, gli eventuali interventi da essi disposti gravano esclusivamente sul proprio bilancio. L'emendamento è quindi volto a chiarire che in tali casi le autonomie speciali possono autonomamente disporre e disciplinare un proprio indicatore della condizione economica.